



Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO CASA ITALIA

INTEGRAZIONE E MODIFICA AL BANDO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI PER IL PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI PICCOLI COMUNI

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*” e successive modificazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “*Codice dei contratti pubblici*” e, in particolare, l’articolo 23 in materia di definizione dei livelli di progettazione;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”;

VISTI, in particolare, l’articolo 41 e l’allegato I.7 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che definiscono i nuovi livelli di progettazione e i loro contenuti nonché l’allegato I.13 del medesimo decreto legislativo in materia di parametri per la progettazione;

VISTO l’articolo 225, comma 9, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che stabilisce che “*le disposizioni di cui all’articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal*



fine per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stato formalizzato l'incarico di progettazione alla data in cui il codice acquista efficacia”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni recante “*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri*”, e in particolare l’articolo 12-*bis* che attribuisce al Dipartimento Casa Italia l’esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell’azione strategica del Governo connesse al progetto “Casa Italia” nonché le funzioni di indirizzo e coordinamento dell’operato dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo, successive agli interventi di protezione civile;

VISTA la legge 6 ottobre 2017, n. 158, recante “*Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2021, adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 6 ottobre n. 158 del 2017, con il quale sono stati individuati i “piccoli Comuni” che rientrano nelle tipologie di cui all’articolo 1, comma 2, della medesima legge, secondo i parametri definiti con il predetto decreto del Ministro dell’interno del 10 agosto 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2022, adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della precitata legge 6 ottobre 2017, n. 158, con il quale è stato predisposto il “*Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni*”, adottato all’esito dell’intesa in sede di Conferenza Unificata del 2 dicembre 2021, repertorio n. 196/CU;

VISTO l’articolo 3, comma 1, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 maggio 2022 ai sensi del quale la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla definizione di bandi pubblici che fissano i termini perentori di presentazione della domanda ed i criteri di selezione dei progetti;

VISTA la nota metodologica finalizzata all’individuazione dei criteri per l’attribuzione dei punteggi a ciascun progetto allegata al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 maggio 2022, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;



VISTO in particolare il punto 2 della suddetta nota metodologica che stabilisce che “*I criteri per la selezione dei progetti, da inserire nei bandi pubblici predisposti da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, potranno essere articolati, per ciascuna tipologia di intervento, secondo la seguente modalità: [...] Criterio A - Tempi di realizzazione degli interventi:*

A.1 - Tempi di progettazione

- 1. Interventi con progetto esecutivo, approvato dall'amministrazione - Coeff.prog.1 = 0,6*
- 2. Interventi con progetto definitivo, approvato dall'amministrazione - Coeff.prog.2 = 0,4*
- 3. Interventi con progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato dall'amministrazione - Coeff.prog.3 = 0,2”;*

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2022, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 27 ottobre 2022 al numero 2649, con il quale è stato conferito al Presidente di sezione del Consiglio di Stato Carlo Deodato l’incarico di Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2022, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 6 dicembre 2022 al numero 3085, con il quale è stato conferito al Cons. Luigi Ferrara l’incarico di Capo del Dipartimento Casa Italia;

VISTA la nota prot. USG 10287 del 23 novembre 2022 del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri con la quale è stata attribuita al Dipartimento Casa Italia la competenza a redigere “i bandi” per i finanziamenti dei progetti da inserire nel “Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2022, occorre adottare un Bando che provveda a definire i termini di presentazione delle domande e i criteri di selezione dei progetti ai fini del successivo riparto, a favore dei Comuni individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2021, delle risorse del Fondo di cui all’articolo 3, comma 1, della legge n. 158 del 2017;

VISTO il “Bando pubblico per il finanziamento dei progetti per il Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni” (di seguito Bando), pubblicato sul sito del Dipartimento Casa Italia il 14 luglio scorso e di cui, al fine di garantire la massima pubblicità, è stata data



comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GU Serie Generale n. 164 del 15 luglio 2023);

TENUTO CONTO delle richieste di chiarimento pervenute al Dipartimento Casa Italia nell'ambito dell'attività di assistenza agli Enti circa l'applicazione del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e, in particolare, sulle modalità di valutazione dei progetti redatti secondo i nuovi livelli di progettazione di cui alla disciplina del predetto decreto legislativo;

RITENUTO di procedere all'integrazione del Bando al fine di disciplinare espressamente l'attribuzione dei punteggi relativi ai livelli di progettuali presentati dagli Enti partecipanti redatti ai sensi della disciplina dettata dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, anche al fine di eliminare incertezze interpretative e garantire l'interesse pubblico alla massima partecipazione alla procedura ed alla parità di trattamento tra i concorrenti;

VISTO l'allegato I.13 al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che alla nota di lettura n. 2) prevede che *“Col nuovo Codice, il PFTE deve raggiungere un approfondimento tale da conseguire tutte le autorizzazioni di carattere ambientale, paesaggistico e tecnico, che prima erano riservate alla fase definitiva. Con tali obiettivi il nuovo PFTE di fatto assorbe tutti i contenuti tecnici, relazionali e grafici della superata progettazione definitiva”*;

CONSIDERATO, in via comparativa, il contenuto dei livelli di progettazione di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

CONSIDERATO che i coefficienti di punteggio attribuiti ai diversi livelli di progettazione, di cui al punto 2 *“Criterio A – Tempi di realizzazione degli interventi, A.1 – Tempi di progettazione”*, della nota metodologica allegata al DPCM 16 maggio 2022, sono incentrati sulla fase di avanzamento della progettazione, in relazione alla quale rileva anche il numero dei livelli di progettazione ancora necessari per poter procedere all'esecuzione degli interventi;

RITENUTO, limitatamente all'assegnazione dei punteggi, di attribuire al progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) redatto ai sensi del decreto legislativo 36/2023 lo stesso coefficiente del progetto definitivo redatto ai sensi del decreto legislativo 50/2016 (0,4), nonché di attribuire al progetto esecutivo redatto ai sensi del decreto legislativo 36/2023 lo stesso coefficiente del progetto esecutivo redatto ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 (0,6);



TENUTO CONTO che la procedura è ancora nella fase iniziale non essendo ancora scaduti i termini di presentazione delle domande;

VALUTATA, pertanto, l'opportunità di procedere alla riapertura dei termini per la comunicazione della PEC istituzionale e al differimento dei termini per la presentazione della domanda;

DECRETA

Art. 1

(Integrazione e modifica al Bando pubblico per il finanziamento dei progetti per il Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni)

1. Ai fini dell'assegnazione dei punteggi ai progetti presentati dagli Enti partecipanti al "Bando pubblico per il finanziamento dei progetti per il Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni", di cui alle premesse, si dispone che al progetto di fattibilità tecnico-economica redatto ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 36/2023 sia attribuito lo stesso coefficiente di 0,4 del progetto definitivo redatto ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 50/2016 e al progetto esecutivo redatto ai sensi del decreto legislativo 36/2023 sia attribuito lo stesso coefficiente di 0,6 del progetto esecutivo redatto ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016.
2. Il termine di cui all'articolo 5, comma 1, del Bando è riaperto dall'11 settembre 2023 fino alle ore 23:59 del 24 ottobre 2023.
3. Il termine della fase di presentazione delle domande, di cui all'articolo 5, comma 4, del Bando, decorre dall'11 settembre 2023 fino alle ore 23:59 del 25 ottobre 2023.
4. Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente decreto si rinvia e si conferma quanto previsto nel "Bando pubblico per il finanziamento dei progetti per il Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni" pubblicato sul sito del Dipartimento Casa Italia il 14 luglio scorso e di cui è stata data comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GU Serie Generale n. 164 del 15 luglio 2023).



Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri e sostituisce l'avviso del 7 settembre 2023, pubblicato sullo stesso sito, relativo alla durata della fase di presentazione delle domande.

Dell'avvenuta pubblicazione è data comunicazione mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale.

Il Capo del Dipartimento

Cons. Luigi Ferrara